

Telecomunicazioni

Ferie

Nel contratto telecomunicazioni (qui il contratto 2010/2011) i lavoratori maturano ogni anno un periodo di **ferie**, con pagamento della retribuzione, pari a **4 settimane** corrispondenti a 24 giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere equiparata a **6 giorni lavorativi**. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio di oltre 10 anni hanno diritto a 1 giorno in più rispetto al periodo sopra indicato.

In caso di distribuzione dell'**orario di lavoro su 5 giorni**, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi che capitano nel periodo di godimento delle ferie non sono considerati come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo e devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza. In ogni caso il periodo delle **ferie deve essere godute** per una durata non inferiore a 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza. Da non dimenticare il diritto allo studio e le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti.

Metalmecchanici

Ferie

Le **ferie** retribuite nel contratto metalmeccanici sono, per ogni anno di lavoro, 4 settimane. Questo vale in linea generale. Infatti, i lavoratori nella metalmeccanica che maturano un'anzianità di **servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni** compiuti hanno diritto ad un giorno di ferie in più. Invece, ai lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti spetta una settimana in più di ferie retribuite. Ogni settimana di ferie dovrà essere equiparata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale **orario di lavoro settimanale** del lavoratore sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. Le festività del contratto metalmeccanici che capitano nel periodo prestabilito di ferie del lavoratore non sono calcolabili come ferie, ciò implica che verrà aumentato il numero dei giorni di ferie da godere. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo, ovvero saranno considerate per stabilimento, per reparto e per scaglione. Il periodo di **ferie consecutive** e collettive non potrà superare le 3 settimane, salvo diverse comunicazioni aziendali. Il periodo di spettanza delle ferie collettive sarà stabilito dalla Direzione, mediante esame congiunto in sede aziendale del desiderio dei lavoratori e delle esigenze di lavoro dell'azienda. Al lavoratore che non ha maturato il diritto all'intero **periodo di ferie** spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di dimissioni e licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il contratto della metalmeccanica non prevede la **rinuncia** da parte del lavoratore al godimento annuale delle ferie. Nei casi in cui, a causa di imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda, il lavoratore non possa andare in ferie non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione del periodo di ferie inizierà non appena conclusa l'esigenza lavorativa da parte dell'azienda. L'indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto, legata ai livelli retributivi. In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il **trattamento di trasferta** per il solo periodo di viaggio.

Festività

Nel contratto telecomunicazioni (qui il nuovo contratto 2010/2011), sono considerate festività le domeniche o i giorni di riposo settimanale.

Da calendario sono considerati giorni festivi per il contratto telecomunicazioni:

- 25 aprile (anniversario della Liberazione)
- 1° maggio (festa del lavoro)
- 2 giugno (festa della Repubblica)

Le festività per il contratto telecomunicazioni:

- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania del Signore (6 gennaio)
- lunedì di Pasqua
- Il giorno del Santo Patrono del luogo in cui si trova la sede di lavoro
- Assunzione di M.V. (15 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- Natale (25 dicembre)
- S. Stefano (26 dicembre)

Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Leggi tutte le informazioni anche per le ferie.

Qualora una delle suddette festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa (qui trovate la retribuzione per il contratto telecomunicazioni).

In sostituzione delle festività religiose soppresse, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto, di 4 giorni di permesso individuale retribuito nel corso di ciascun anno.

Festività

Nel contratto dei metalmeccanici sono considerate festività le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo (agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370).

Le festività di calendario retribuite dal contratto della metalmeccanica sono le seguenti:

- 25 aprile (anniversario della liberazione)
- 1° maggio (festa del lavoro)
- 2 giugno (festa nazionale della Repubblica)
- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania del Signore (6 gennaio)
- Lunedì di Pasqua (mobile)
- Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono – 29 giugno)
- Assunzione di M.V. (15 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- Natale (25 dicembre)
- S. Stefano (26 dicembre)
- il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro

La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. Leggi anche gli aumenti degli stipendi 2011-2012. Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa, legati ai livelli.

Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora le festività (escluse il 25 aprile, il 1° maggio ed il 2 giugno) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.

In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori usufruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite.

Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Livelli

la retribuzione

Con il contratto telecomunicazioni 2010/2011 ci sono stati aumenti per la retribuzione che sono scaglionati dal 1 gennaio 2010 al 1 giugno 2011. Gli **aumenti degli stipendi** saranno divisi in tre parti: 1 gennaio 2010, 1 giugno 2010 e, l'ultimo, il 1 giugno 2011. Gli aumenti variano dagli 80 euro per un 1° livello, ai 116 euro per un 4° livello, fino ai 177 euro totali per un 7 livello.

Livelli

I livelli nel contratto delle telecomunicazioni (qui la versione 2010/2011) sono in tutto 7, divisi in base ai profili professionali e la lavoro svolto.

La divisione in 7 livelli è valida anche per la retribuzione nel contratto delle telecomunicazioni.

1° livello - attività a contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali

2° livello - conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche di base:

- addetto alle informazioni telefoniche
- addetto impianti tecnici
- addetto a tecniche analogiche
- addetto a compiti semplici di ufficio

3° livello - lavoratori con specifiche cognizioni teorico-pratiche:

- addetto ad informazioni telefoniche senior
- **addetto al call center**
- addetto ad interventi tecnici
- addetto ad attività tecniche
- tecnico di supervisione e controllo
- addetto alla gestione amministrativa

4° livello - lavoratori in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico:

- operatore di **call center/customer care**
- specialista di interventi tecnici
- tecnico specialista di supervisione e controllo
- specialista di attività tecniche
- specialista di attività amministrative
- assistente di call center
- addetto alla commercializzazione diretta

5° livello - lavoratori con capacità professionali e gestionali correlate ad elevate

Livelli

Il Contratto Metalmeccanici ha diversi livelli retributivi. Ecco quali sono se volete sapere quanto guadagnerete.

Ecco le retribuzioni lorde per ciascun livello del contratto metalmeccanica:

- 1° Livello 1.137,48
- 2° Livello 1.246,75
- 3° Livello 1.371,29
- 4° Livello 1.427,94
- 5° Livello 1.524,56
- Livello Superiore 1.626,59
- 6° Livello 1.745,64
- 7° Livello 1.893,83

conoscenze specialistiche:

- **coordinatore di call center/customer care**
- venditore
- specialista di attività tecniche integrate
- **webmaster**
- analista di misure e procedure di traffico
- operatore specialista di customer care
- tecnico programmatore
- progettista esecutivo/realizzatore di impianti
- grafico impaginatore web

6° livello - lavoratori con particolare capacità professionale e gestionale, che svolgono funzioni direttive:

- specialista di pianificazione di rete/servizi di rete
- esperto del supporto specialistico
- publisher
- specialista esperto di soluzioni informatiche
- coordinatore di settori operativi
- **redattore web**

7° livello - lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi:

- web advertising
- product manager
- coordinatore di settori operativi complessi
- redattore responsabile web

responsabile di struttura